



Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Roma

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- Art. 321 co. 3 c.p.p. -

Il P.M.

Visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a carico di:

1. [redacted] nato [redacted] residente [redacted]
[redacted]
2. [redacted] nato [redacted] residente [redacted]
[redacted]
3. [redacted] nato [redacted] residente [redacted]
4. [redacted] nato [redacted]

a) per il reato di cui agli artt. 110, 414 co. 1, 2 e 3, perché in concorso tra loro, redigendo, sottoscrivendo e, dunque, pubblicando sul sito internet www.forzanuova.eu, il comunicato "Altro che forza Nuova. Il popolo ha alzato il livello dello scontro. E non si fermerà." - che qui deve intendersi integralmente trascritto raggiungibile attraverso la URL:[http://www.forzanuova.eu/altro-che-forza-nuova-il-popolo-ha-alzato - il- livello-dello-scontro-e-non-si-fermera/](http://www.forzanuova.eu/altro-che-forza-nuova-il-popolo-ha-alzato-il-livello-dello-scontro-e-non-si-fermera/)", in particolare affermando: "*Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l'attuazione accelerata del Great Reset, ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compositore è solo il popolo in lotta - costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l'attacco alla CGIL rientra perfettamente in questo quadro analitico - che ha deciso di alzare il livello dello scontro.*

Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi., istigavano pubblicamente a commettere una pluralità di delitti e contravvenzioni ed in particolare i reati p. e p. dagli artt. 419 co. 1 e 2, 337 e 339 co. 1, 2 e 3 c.p., art. 18 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

In Roma il 10.10.2021

Ritenuto che sulla base della C.n.r. redatta dal Servizio Polizia postale e delle comunicazioni [REDAZIONE] pervenuta nella segreteria del P.m. in pari data, che qui si intende integralmente trascritta, della documentazione prodotta nonché dell'attività di indagine svolta, appare sussistere il *fumus commissi delicti* del reato contestato e si evince la portata inequivocabilmente apologetica e istigatoria dell'articolo in questione;

Rilevato, dunque, che gli indagati svolgono mediante l'utilizzo del *web* un'attività di condivisione e giustificazione e dunque di esaltazione e incitamento alla commissione di reati connotati da violenza;

Considerato che tali condotte, anche e soprattutto alla luce dei recentissimi avvenimenti verificatisi in diverse città d'Italia, alcuni dei quali puntualmente richiamati nel "post" in questione, integrano il reato contestato; *(Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 414, terzo comma, cod. pen., non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'esito proscioglimento del giudizio di merito, in relazione alla pubblicazione su un sito internet, da parte dell'agente, di scritti contenenti espressioni offensive nei confronti della vittima di un attentato terroristico, rivendicato da un gruppo di area anarco-insurrezionalista, unitamente a generiche manifestazioni di solidarietà verso "i compagni arrestati" ed incitamenti all'azione diretta). Sez. 6 - Sentenza n. 31562 del 18/04/2019 Ud. (dep. 17/07/2019) Rv. 276468 - 01.)*

Ritenuta, pertanto, l'esistenza del pericolo concreto ed attuale desumibile dagli atti disponibili e già acquisiti, tra cui l'articolo di redazione "Roma, la dittatura tecno sanitaria colpisce la prima linea della resistenza. Dopo Castellino, arrestati Fiore, Pamela Testa e altri resistenti romani"; nonché informazioni e dati tali da poter ragionevolmente e concretamente far ritenere -non per semplice illazione o congettura -che siano stati commessi reati su cui si debbano effettuare indagini;

Considerato, altresì, che la libera disponibilità e la visibilità del sito possa ulteriormente aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato, continuando a pubblicizzare metodi di protesta, "di lotta e scontro", fondati sulla violenza e sulla prevaricazione, nonché aggravarle e che ciò può essere evitato unicamente disponendo il sequestro preventivo del sito web sopra indicato mediante il c.d. "oscuramento", in modo tale da impedirne la consultazione da parte degli utenti della rete e l'ulteriore utilizzo da parte degli autori del

reato. (Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato dalla pubblicazione di alcuni opuscoli con cui si affermava che "i C.I.E. si chiudono con il fuoco" da parte di un gruppo che aveva organizzato in precedenza attentati incendiari contro alcuni C.I.E.). Sez. 5 - , **Sentenza n. 48247 del 12/09/2019 Cc.** (dep. 27/11/2019) Rv. 277428 - 01.

Ritenuto che sussiste il **vincolo pertinenziale** tra il sito *web* di cui si chiede il sequestro ed il reato ipotizzato costituendo il predetto corpo di reato e comunque cosa pertinente al reato per il quale si procede;

Ritenuto, infine, che non è possibile, per la situazione d'urgenza - derivante dalla manifestata intenzione di proseguire, "**e non si fermerà**", come scritto nel comunicato, e dalle conseguenze non solo in termini di sicurezza pubblica - attendere il provvedimento del giudice,

P.Q.M.

Visti gli artt. 321 co. 3 bis C.p.p., 92 e 104 disp. Att. dispone il

SEQUESTRO PREVENTIVO

mediante oscuramento del sito internet www.forzanuova.eu ordinando al gestore [REDACTED] di procedere al blocco dei relativi riferimenti nei DNS, e comunque mediante rimozione dai risultati di ricerca individuati su ogni motore di ricerca (Google, Yahoo ecc.) operante in Italia, nonché l'oscuramento dei siti di riferimento e apposizione di "Stop page", recante gli estremi del provvedimento.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Roma 11.10.2021

V° Il Procuratore della Repubblica
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Michele Prestupino Giarritta

Il Sost. Proc. della Repubblica
Francesco Dall'Olio Maurizio Arcuri

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Angela Antonia RACANELLI